

BVGer D-583/2022 vom 6. März 2024

Bundesverwaltungsgericht, 2024-03-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-583_2022

FR: TAF D-583/2022 du 6 mars 2024

IT: TAF D-583/2022 del 6 marzo 2024

Regeste

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)

Erwägungen

E. 1

Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce quindi una decisione ai sensi dell'art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito allo stesso. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Il medesimo è pertanto legittimato ad aggravarsi contro quest'ultima. Il ricorso è ammissibile essendo stato presentato nella forma (art. 52 cpv. 1 PA) ed entro il termine (art. 108 cpv. 2 LAsi) previsti dalla legge. Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso.

D-583/2022 Pagina 7

E. 2

Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dalle argomentazioni delle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3

Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi può rinunciare allo scambio degli scritti.

E. 4.1

Nel merito, il ricorrente censura innanzitutto una violazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 lett. a LAsi) nell'esame della verosimiglianza della minore età da lui allegata. Contrariamente alla decisione dell'autorità inferiore, egli avrebbe reso verosimile di essere minorenne.

E. 4.2.1

Nel caso in cui la questione della minore età dell'interessato sia contestata, è necessario dirimere preliminarmente tale aspetto formale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 3.3; DTAF 2014/30; cfr. ex pluris le sentenze del Tribunale D-6216/2018 del 10 luglio 2020 consid. 3.1 e D-6765/2019 del 17 gennaio 2020 consid. 4).

E. 4.2.2

Nelle procedure d'asilo così come nelle altre procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). Essa deve concretamente procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Per accertare i fatti, l'autorità si serve, se necessario, di documenti, di informazioni delle parti, di informazioni e testimonianze di terzi, di sopralluoghi e di perizie (art. 12 lett. a-e PA). Da un lato, vi è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall'altro, vi è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3; KÖLZ/HÄNER/BERTSCH, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, 3a ed. 2013, n. 1043, pag. 369 e seg.). Il principio inquisitorio non è tuttavia illimitato, in particolare visto il nesso con l'obbligo di collaborazione delle

D-583/2022 Pagina 8 parti (artt. 13 PA e 8 LAsi; cfr. anche CHRISTOPH AUER/ANJA MARTINA BINDER, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], *Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG*, 2a ed. 2019, ad art. 12 PA, n. 9).

E. 4.2.3

Quando un fatto rimane non comprovato nonostante un accertamento completo dei fatti giuridicamente rilevanti, occorre fare riferimento alle regole sulla ripartizione dell'onere della prova derivanti dall'applicazione analogica dell'art. 8 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210). L'onere della prova della minore età incombe al richiedente asilo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato l'abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo pertanto considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1-5.4).

E. 4.2.4

È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura tratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, né introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni

del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1).

E. 4.2.5

Per quanto concerne la minore età, al richiedente l'asilo incombe l'onere della prova al riguardo (cfr. GICRA 2004 n. 30 consid. 5.1, 2001 n. 22 consid. 3, 2000 n. 19 consid. 8b; DTAF 2021 VI/3 consid. 5.2; MAT-THIEU CORBAZ, *La détermination de l'âge du requérant d'asile*, in: *Actualité*

D-583/2022 Pagina 9 du droit des étrangers, *Jurisprudence et analyses*, vol. II, 2015, pag. 31 e seg.). In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato l'abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo conseguentemente considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/VI consid. 5.4).

E. 4.2.6

Salvo casi particolari, la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla questione dell'età di un richiedente asilo. Per giungere ad una determinazione al riguardo, l'autorità deve basarsi sui documenti d'identità autentici depositati agli atti, così come sui risultati delle audizioni in relazione al quadro personale dell'interessato nel Paese d'origine, alla sua cerchia familiare e alla sua formazione scolastica. Se necessario ordina una perizia medica volta alla determinazione dell'età (cfr. artt. 17 cpv. 3 LAsi, 26 cpv. 2 LAsi e art. 7 cpv. 1 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 ■OAsi 1, RS 142.311■). Una volta esperita l'istruttoria, la SEM procede ad un apprezzamento globale degli elementi in presenza in ossequio ai principi sopra citati (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.5). Se la SEM è convinta dell'inverosimiglianza della minore età dell'interessato e lo considera maggiorenne, essa deve motivare la propria decisione (cfr. GICRA 2002 n. 15, consid. 6b).

E. 4.3.1

Nel caso di specie, il Tribunale rileva preliminarmente che, contrariamente a quanto fatto dinnanzi all'autorità inferiore (cfr. atto SEM n. 54/3), il ricorrente non mette in dubbio le risultanze della perizia medico-legale. Egli riconosce che esse costituiscono, in virtù della giurisprudenza dello scrivente Tribunale (cfr. DTAF 2018 VI/3), un forte indizio riguardante la maggiore età dello stesso (cfr. ricorso del 4 febbraio 2022, pag. 11 in fine). Egli considera tuttavia che le dichiarazioni da lui rese permetterebbero di rendere verosimile la propria minore età (cfr. ricorso del 4 febbraio 2022, pag. 12 ab initio). È dunque necessario esaminare la fondatezza dell'apprezzamento effettuato dall'autorità inferiore.

E. 4.3.2

In primo luogo, in sede di audizione RMNA, il ricorrente ha dichiarato di essere nato nel (...) secondo il calendario solare, corrispondente al (...) o (...) nel calendario gregoriano.

L'anno del suo espatrio, rispettivamente del suo arrivo in Svizzera, avrebbe dunque dovuto avere circa (...) anni (cfr. atto SEM n. 3/2, 18/11). Egli non riesce tuttavia a fornire delle informazioni relative al giorno e al mese di nascita, limitandosi ad indicare di avere, in quel momento, (...) anni. Egli sarebbe venuto a conoscenza della sua data di nascita perché comunicategli dal padre. Sentito in merito al fatto

D-583/2022 Pagina 10 che aveva invece dichiarato, una volta arrivato in Svizzera, di essere nato il (...), egli ha affermato che un altro ragazzo, il quale l'avrebbe aiutato a compilare il foglio d'entrata, avrebbe inventato il giorno ed il mese (cfr. atto SEM n. 18/11). Tale giustificazione non appare tuttavia essere plausibile e ciò anche alla luce delle risultanze dell'istruttoria. Le dichiarazioni si trovano infatti in contraddizione con le informazioni rilasciate dal medesimo dinnanzi alle autorità austriache e bulgare. Tali informazioni non permettono dunque di rendere verosimili le sue allegazioni.

E. 4.3.3

A tali elementi dissonanti, si aggiunga, in secondo luogo, che il ricorrente non è riuscito a produrre alcun documento di legittimazione o d'identità in originale. Alla copia da lui prodotta può inoltre unicamente essere attribuito un valore probatorio ridotto (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 6.2). Ciò a maggior ragione dal momento che essa non indica alcuna data di nascita completa, limitandosi a riportare che al momento dell'emissione l'insorgente avrebbe avuto l'aspetto di una persona di (...) anni (cfr. atto SEM n. 16/2).

E. 4.4

Nel complesso, il Tribunale ritiene dunque fondata la valutazione di cui all'avversata decisione e ciò tenuto conto del valore probatorio delle risultanze peritali. Pertanto, in presenza di una fattispecie sufficientemente accertata, è al ricorrente che va imputata l'assenza di prova – da intendersi al grado della verosimiglianza – quanto all'asserita minore età, come già sopra esposto. In definitiva, è dunque possibile partire dall'assunto che il ricorrente non sia riuscito a rendere verosimile la propria supposta minore età, e che la conclusione circa la maggiore età dello stesso, sia da confermare. Ne consegue che l'autorità inferiore non ha violato il diritto federale e ha accertato i fatti giuridicamente determinanti in modo esatto e completo (art. 106 cpv. 1 lett. a e b LAsi). A titolo abbondanziale si rileva che, nel caso di specie, non risulta inoltre esserci stata una violazione delle disposizioni applicabili ai minorenni non accompagnati, in particolare degli artt. 17 LAsi e 7 OAsi 1, siccome gli interessi del ricorrente sono stati opportunamente difesi dal rappresentante legale assegnato, in qualità di persona di fiducia.

D-583/2022 Pagina 11

E. 5.1

Proseguendo nel merito, l'autorità inferiore ha ritenuto, nella propria decisione, che il ricorrente non fosse riuscito né a provare né a rendere verosimile di adempiere i requisiti necessari al riconoscimento dello statuto di rifugiato (artt. 3 e 7 LAsi). Per questo motivo, egli non avrebbe diritto alla concessione dell'asilo (art. 2 LAsi). Il ricorrente sostiene invece il contrario.

E. 5.2

Premesso che, essendo il ricorrente stato posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento e ritenute le sue conclusioni ricorsuali, oggetto del litigio in questa sede risultano esclusivamente essere il rifiuto del

riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. dispositivo, punto n. 1), il respingimento della sua domanda d'asilo (cfr. dispositivo, punto n. 2) e la pronuncia del proprio allontanamento verso l'Afghanistan (cfr. dispositivo, punto n. 3).

E. 5.3.1

La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi.

E. 5.3.2

Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi). La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). La dottrina più autorevole riconosce quattro elementi costitutivi della "verosimiglianza": le indicazioni del ricorrente devono essere, in primo luogo sufficientemente fondate, in secondo luogo concludenti e, in terzo luogo plausibili. Il richiedente dev'essere, inoltre, credibile. La credibilità delle affermazioni del ricorrente viene, segnatamente, messa in dubbio se egli nasconde degli elementi importanti o se rifiuta di collaborare con l'autorità all'accertamento dei fatti (cfr. FANNY MATTHEY, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 15 ad

D-583/2022 Pagina 12 art. 7 LAsi). Il giudizio sulla verosimiglianza non deve ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1).

E. 5.4.1

Nel caso di specie, il ricorrente, sentito in merito ai propri motivi d'asilo, ha, in primo luogo, omesso di indicare degli elementi essenziali del proprio racconto nella prima audizione sui motivi d'asilo (cfr. atto SEM n. 18/11), per poi evocare l'esistenza di tali fatti in occasione della seconda audizione (cfr. atto SEM n. 72/10). Pur tenendo conto delle motivazioni da lui allegare, permangono diverse contraddizioni in merito all'evento centrale che lo avrebbe condotto all'espatrio. In particolare, il ricorrente ha inizialmente dichiarato che i talebani avrebbero ucciso il di lui padre prima di colpirlo (cfr. atto SEM n. 18/11, 7.01). In seguito, egli avrebbe tuttavia indicato che i talebani avrebbero ucciso anche il nonno in quell'occasione (cfr. atto SEM n. 72/10, R23). Sentito in merito a tale incongruenza, egli non è riuscito a fornire una spiegazione logica (cfr. atto SEM n. 72/10, R36 e R37). Nonostante egli sostenga di avere menzionato al proprio psicologo che il nonno fosse presente (cfr. ricorso del 4 febbraio 2022, pag. 6), durante la prima audizione, a domanda se avesse fatto valere l'insieme dei propri motivi d'asilo, ha risposto che in seguito al suo espatrio la madre avrebbe subito un'aggressione da parte dei talebani, non

menzionando la presenza del medesimo (cfr. atti SEM n. 18/11, 7.03). Anche se il denunciante avesse menzionato la presenza del nonno alle persone citate, ciò non cambia il fatto che non lo abbia menzionato nel contesto dell'audizione, ciò che avrebbe dovuto fare in virtù del proprio obbligo di collaborazione (art. 8 cpv. 1 lett. c LAsi).

E. 5.4.2

In secondo luogo, il ricorrente ha fornito delle dichiarazioni parzialmente contraddittorie in merito al motivo della presenza dei talebani sul campo in cui lavorava il padre: in un primo momento, egli ha evidenziato la volontà di questi ultimi a che suo padre si unisse a loro (cfr. atto SEM n. 18/11, 7.01); in seguito, egli ha dichiarato che essi avrebbero avuto un diverbio con il padre perché sostenevano lavorasse per il governo (cfr. atto SEM n. 72/10, R23). Seppure egli non abbia indicato esattamente il medesimo numero di talebani presenti durante l'aggressione nella prima ("sette o otto", cfr. atto SEM n. 18/11, 7.02) e nella seconda audizione ("sei o sette", cfr. atto SEM n. 72/10, R32), il Tribunale ritiene, contrariamente a quanto sostenuto dall'autorità inferiore, che non sia invece possibile

D-583/2022 Pagina 13 considerare che tale minima divergenza contribuisca a rendere inverosimili le dichiarazioni del ricorrente. Il Tribunale rileva nondimeno, a titolo abbondante, che il ricorrente ha fornito delle versioni discordanti in merito alle ferite subite: in un primo momento dichiara di aver subito una sola ferita alla schiena (cfr. atti SEM n. 18/11, 7.01 e 7.02; n. 72/10, R45) per poi sostenere di aver subito delle ferite allo stomaco, alla schiena e al collo (cfr. ricorso del 4 febbraio 2022, pag. 9 ab initio). Il Tribunale rileva, a tal proposito, che la giovane età del ricorrente all'epoca dei fatti e il tempo trascorso tra tali avvenimenti e l'audizione sui motivi d'asilo (cfr. ricorso del 4 febbraio 2022, pag. 8) potrebbero giustificare l'assenza di precisazioni e dettagli ma non sono circostanze atte a giustificare tali incongruenze.

E. 5.4.3

In terzo luogo, il ricorrente non è riuscito a fornire delle dichiarazioni sufficientemente fondate in merito al tempo effettivamente passato in ospedale e alle ferite subite (cfr. atti SEM n. 72/10, R43 e R44). Le sue dichiarazioni sono molto succinte e prive di dettagli tali da renderle credibili (cfr. atto SEM n. 72/10, R43 e seg.). Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non è tuttavia possibile attribuire la mancanza di precisione al fatto che il medesimo non avrebbe capito l'importanza di tale elemento fattuale. Egli ha dimostrato d'altronde una notevole indipendenza e maturità sia nella decisione di lasciare il Paese, sia nell'organizzazione del viaggio di espatrio che durante quest'ultimo, avendo, secondo quanto da lui asserito, transitato in ben dodici Paesi prima di arrivare in Svizzera.

E. 5.5

Da una valutazione complessiva delle allegazioni risulta pertanto che la persecuzione subita ad opera dei talebani non possa essere ritenuta verosimile ai sensi dell'art. 7 LAsi. Le dichiarazioni del ricorrente sono infatti parzialmente contraddittorie e in parte insufficientemente fondate. Ne consegue che non si è rilevato necessario un esame della rilevanza dei motivi d'asilo da lui invocati ai sensi dell'art. 3 LAsi. La SEM ha dunque correttamente rinunciato di riconoscere al ricorrente lo statuto di rifugiato e di concedergli l'asilo.

E. 6.1

Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). Sono riservati i casi in cui essa deve astenersi dal pronunciare tale misura (art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1).

E. 6.2

L'insorgente, nel suo ricorso, ha impugnato implicitamente anche il punto 3 del dispositivo della decisione avversata concernente la pronuncia

D-583/2022 Pagina 14 del proprio allontanamento in Afghanistan, senza tuttavia fornire alcuna argomentazione specifica in merito.

E. 6.3

Ora, visto quanto precede e non adempiendo il ricorrente le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera, il Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.

E. 7

Alla luce di quanto sopra, la decisione della SEM dev'essere confermata e le censure sollevate respinte. L'autorità inferiore non ha dunque violato il diritto federale e ha accertato in maniera esatta e completa i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. a e b LAsi).

E. 8

Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

E. 9.1

Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e vista l'indigenza del ricorrente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). La domanda di gratuito patrocinio, con nomina di Patrizia Testori quale difensore d'ufficio, è accolta per i medesimi motivi (art. 65 cpv. 1 PA per rinvio dell'art. 102m cpv. 1 lett. a e cpv. 3 LAsi).

E. 9.2.1

Per quanto riguarda l'indennità di patrocinio, per prassi del Tribunale, nei casi in cui è stato nominato un patrocinatore d'ufficio, la tariffa oraria per oscilla tra i CHF 100.■ ed i CHF 150.■ per i rappresentanti professionali che non sono avvocati (art. 12 in relazione con l'art. 10 cpv. 2 TS-TAF); solo le spese necessarie vengono indennizzate (art. 8 cpv. 2 TS-TAF). Poiché nel caso in narrativa la legale del ricorrente ha presentato un conteggio delle ore dedicate allo svolgimento delle proprie attività, l'indennità è fissata tenendo conto di tale nota parziale e degli atti di causa (art. 14 cpv. 1 e 2 TS-TAF).

D-583/2022 Pagina 15

E. 9.2.2

Con parziale nota d'onorario, allegata al ricorso del 4 febbraio 2022, Patrizia Testori ha postulato il riconoscimento di tredici ore d'attività. Nel ricorso essa precisa che si tratterebbe di 14 ore di attività ad una tariffa oraria di CHF 193.86 (IVA inclusa) più un forfait di CHF 54.■ per un importo complessivo di CHF 2'768.04.

E. 9.2.3

Innanzitutto, la tariffa oraria applicata dalla patrocinatrice non rientra nei limiti considerati per i mandatari professionali che non beneficiano di un brevetto d'avvocato, ed è quindi da ricondurre a CHF 150.– all'ora. In secondo luogo, il tempo indicato per lo svolgimento del mandato appare giustificato anche tenendo conto della lettera di informazioni sullo stato della procedura del 1° febbraio 2023. In terzo luogo, il forfait di CHF 54.■ è respinto poiché non giustificato.

E. 9.2.4

L'onorario per patrocinio d'ufficio può quindi essere complessivamente fissato sulla base della predetta nota e degli atti di causa in CHF 2'100.■, oltre a CHF 161.70 d'IVA, per complessivi CHF 2'261.70.

E. 10

La presente decisione non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-583/2022 Pagina 16 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è accolta. 3. La domanda di gratuito patrocinio, con nomina di Patrizia Testori quale difensore d'ufficio, è accolta. 4. Non si prelevano spese processuali. 5. Alla patrocinatrice d'ufficio, Patrizia Testori, è accordato un onorario complessivo di CHF 2'261.70 a carico della cassa del Tribunale. 6. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Manuel Borla Kevin Togni

Data di spedizione:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.